

Assunzioni e sostenibilità nei nuovi ATS: le aperture della Corte dei conti Veneto

Di Riccardo Renzi

Guida alla lettura

Con la deliberazione n. 136/2025, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Veneto chiarisce i margini operativi in materia di personale per i costituenti ATS (Ambiti Territoriali Sociali). Via libera all'assunzione di assistenti sociali senza incidere sulla capacità assunzionale dei Comuni consorziati, se sostenute da fondi statali dedicati. Possibilità, inoltre, per gli ATS di assumere personale amministrativo essenziale anche con risorse proprie, ma nel rispetto dei limiti ordinari. Un parere che segna un passaggio importante nel consolidamento della governance pubblica dei servizi sociali in forma associata.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Veneto, con la deliberazione n. 136 adottata il 1° agosto 2025 (relatore Bianchi), ha fornito un rilevante chiarimento interpretativo sul tema delle capacità assunzionali e della sostenibilità finanziaria nei consorzi pubblici costituenti ai sensi dell'art. 31 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), con particolare riferimento agli ATS per l'erogazione dei servizi sociali. Oggetto del parere è il quesito sollevato in merito alla possibilità per i consorzi ATS, strutturati come enti pubblici non economici, di procedere all'assunzione di personale qualificato – in particolare assistenti sociali e figure amministrative – in assenza di disponibilità nei Comuni partecipanti.

ATS e consorzi: quadro normativo e qualificazione

Il modello consortile delineato trova fondamento nell'art. 31 TUEL, che consente a più enti locali di gestire in forma associata funzioni e servizi. Tali consorzi, pur rientrando nella nozione di ente strumentale, sono caratterizzati da autonomia statutaria, patrimoniale e gestionale, distinta da quella dei Comuni aderenti. La Corte ribadisce che la loro personalità giuridica di diritto pubblico comporta l'applicazione del D.Lgs. n. 165/2001 sul pubblico impiego, inclusi gli obblighi correlati al rispetto dei LEPS (Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali), ora rafforzati dalle più recenti riforme legislative e finanziati stabilmente dallo Stato.

Assunzioni etero-finanziate e capacità assunzionale

Il nucleo centrale del parere verte sulla neutralità delle assunzioni di assistenti sociali ai fini della capacità assunzionale degli enti. La Corte conferma che, se tali figure professionali sono assunte con fondi statali vincolati – in particolare attraverso il Fondo Povertà previsto dalla legge n. 178/2020 – esse non impattano sui limiti di spesa del personale, né del consorzio né dei Comuni. Viene richiamata la normativa speciale di deroga introdotta dal d.l. n. 104/2020 (convertito in l. n. 126/2020), la quale sancisce l'esclusione delle spese di personale etero-finanziato dai calcoli dei tetti assunzionali. Una precisazione importante riguarda l'autonomia assunzionale dell'ATS: non è possibile per i Comuni "trasferire" la propria capacità assunzionale al consorzio. L'ente consortile dovrà costruire la propria capienza sulla base delle entrate proprie o trasferite e del proprio bilancio.

Personale amministrativo: limiti e condizioni

Diverso, ma connesso, è il tema delle assunzioni di personale amministrativo. In assenza di personale trasferibile dai Comuni partecipanti, il consorzio può procedere all'assunzione diretta di figure essenziali (previa procedura concorsuale o mobilità), ma solo nei limiti della propria capacità assunzionale ordinaria. Qui non operano deroghe: valgono i vincoli generali di finanza pubblica e l'obbligo di sostenibilità economica. L'ammissione della Corte a una dotazione minima essenziale in fase costitutiva riconosce la necessità di garantire l'operatività degli ATS, in quanto enti chiamati a gestire una funzione obbligatoria e strutturale del welfare locale. Tuttavia, viene raccomandata la massima prudenza, unitamente alla previsione di misure organizzative contenitive.

Soggettività pubblica e responsabilità

La Corte dei conti ricorda che, in virtù della personalità giuridica autonoma, il consorzio risponde in via esclusiva delle proprie obbligazioni, nei limiti previsti dagli atti costitutivi. I Comuni consorziati sono chiamati a fornire le risorse finanziarie necessarie ma non assumono responsabilità diretta nei confronti dei fornitori del consorzio. In tale ottica, i consorzi ATS si differenziano radicalmente dalle aziende speciali, in quanto finalizzati alla gestione di servizi privi di rilevanza economica e sottratti a logiche imprenditoriali.

Conclusioni

Il parere n. 136/2025 della Corte dei conti Veneto consolida l'impostazione pubblicistica del modello ATS, chiarendo l'equilibrio tra obblighi funzionali, autonomia gestionale e sostenibilità finanziaria. L'assunzione di assistenti sociali finanziata da risorse statali non erode la capacità assunzionale, mentre per il personale amministrativo valgono i vincoli ordinari, a meno di situazioni di prima istituzione con esigenze minime operative. Una lettura coerente con il principio di buon andamento e con la funzione strategica affidata agli ATS nel garantire livelli essenziali di assistenza sociale su scala intercomunale.

27 agosto 2025, per www.italiaius.it